

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE (C.S.A.)

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'oggetto della prestazione consiste nella realizzazione di servizi di assistenza tecnica finalizzati al supporto delle attività di competenza dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente della Provincia di Mantova, come sotto indicati.

Tali servizi risultano strettamente collegati all'attività dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, determinandosi così la necessità di un'interazione continua e diretta organizzativa tra lo staff dell'esecutore ed i dipendenti/incaricati che, a vario titolo, sono coinvolti nello svolgimento dell'attività. Data quindi la natura della prestazione, gli incontri di impostazione e condivisione delle metodologie di lavoro nonché gli incontri periodici di aggiornamento sull'andamento delle attività svolte si svolgeranno presso la Provincia di Mantova (via P. Amedeo 30/32, Mantova).

I servizi hanno ad oggetto:

- L'assistenza tecnica all'espletamento dell'attività istruttoria di competenza provinciale relativa ai procedimenti per il rilascio dei titoli ambientali relativi ad autorizzazioni uniche ambientali (AUA), rientranti nelle lettere c), d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 istitutivo dell'Autorizzazione Unica Ambientale – AUA, eventualmente contenenti anche istanze relative ai titoli di cui alla lettera a), e denominati “AUA 2”, come di seguito rappresentata in termini non esaustivi:

- verifica della completezza e valutazione della documentazione tecnica posta a corredo delle domande;
- predisposizione della nota di convocazione delle conferenze di servizi decisorie, di cui all'art. 14, comma 2, della Legge n. 241/90 e s.m.i., in forma semplificata e in modalità asincrona;
- predisposizione dell'eventuale comunicazione di richiesta di integrazioni;
- valutazione del progetto, comprensivo di descrizione degli impianti, delle attività e delle tecniche adottate verificandone sia per le emissioni in atmosfera sia per la gestione rifiuti la conformità alle normative nazionali e regionale;
- verifica delle caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento ai sensi della deliberazione della giunta regionale n. 9/3552 del 30 maggio 2012 e s.m.i.;
- assistenza tecnica durante le eventuali riunioni in modalità sincrona di cui all'art. 14 – ter della Legge n. 241/90 e s.m.i e durante gli incontri con gli utenti, per la valutazione delle domande dei soggetti interessati, che potranno svolgersi anche in modalità telematica;
- eventuali verifiche in loco delle condizioni ambientali dei siti interessati da impianti ed attività nonché delle condizioni impiantistiche;
- individuazione delle prescrizioni da inserire nel provvedimento;
- redazione degli allegati tecnici alle autorizzazioni;
- redazione della relazione istruttoria;
- aggiornamento del data-base gestionale dei procedimenti;
- inquadramento tecnico delle modifiche richieste rispetto alla possibile tipologia della variante dell'istanza presentata.

La durata dell'affidamento è di n. 1 (uno) anno decorrente dalla data di consegna del servizio.

Il presente contratto si perfeziona alla data di sottoscrizione e i servizi dovranno essere realizzati a decorrere dal giorno indicato nel relativo Verbale di consegna del servizio che verrà sottoscritto in contraddittorio dalle parti.

Dalla data di consegna del servizio, che potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto, decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'aggiudicatario previsti dal presente C.S.A.

ART.2 - STAFF DEL PROGETTO

Lo Staff dell'affidatario del servizio (Staff del Progetto) dovrà garantire la continuità del servizio di assistenza al fine dell'ottimale interazione con il Responsabile Tecnico di cui al successivo art.3.

L'attività potrà essere volta sia in presenza presso la sede della Provincia, purché in concomitanza con gli orari di apertura degli uffici (che sono così articolati: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e nei pomeriggi di lunedì e di giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.30), sia da remoto, nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 5.

In ogni caso deve essere garantita un'interazione continua e diretta organizzativa tra lo staff dell'esecutore ed i dipendenti/incaricati che, a vario titolo, sono coinvolti nello svolgimento dell'attività.

Lo staff dell'esecutore dovrà garantire inoltre la presenza, presso la sede della Provincia, finalizzata almeno all'acquisizione della documentazione inerente alle attività istruttorie, allo svolgimento degli incontri di impostazione e condivisione delle metodologie di lavoro, nonché per partecipare agli incontri periodici di aggiornamento sull'andamento delle attività svolte.

Tenuto conto della complessità delle attività affidate, i servizi dovranno essere realizzati da un gruppo di lavoro adeguato, composto da un numero di addetti tale da garantire il livello delle prestazioni richieste, in via continuativa, per ciascun settore di assistenza di cui al precedente art.1, numero che in ogni caso non potrà essere inferiore a complessive due unità, in possesso di laurea magistrale/specialistica in ingegneria per l'ambiente e il territorio o chimica o civile o industriale o titolo equipollente e adeguata preparazione professionale nelle attività indicate.

Gli operatori devono possedere una spiccata capacità di lavorare in gruppi di lavoro, rispettando le tempistiche programmate sulla base dei fabbisogni indicati dal Responsabile Tecnico di cui al successivo art. 3, ed un'elevata attitudine a relazionarsi con gli uffici.

Al fine di realizzare un efficace e soddisfacente supporto alle attività degli uffici provinciali, lo Staff del Progetto dovrà possedere una idonea conoscenza dei programmi Word ed Excel di Microsoft Office, dei programmi di gestione della posta elettronica e dei principali browser internet.

In corso di esecuzione del contratto, l'esecutore s'impegna a non modificare la composizione del gruppo di lavoro proposto né nel numero né nella persona dei singoli componenti, se non in presenza di motivate esigenze. Qualora l'esecutore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti, dovrà preventivamente comunicarlo per iscritto al Committente, indicando i nominativi ed inviando il curriculum vitae in formato europeo delle persone che si intendono impiegare in sostituzione. In ogni caso i nuovi componenti dovranno possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli dei componenti sostituiti.

Il Committente si riserva il diritto di richiedere all'affidatario del servizio l'immediato allontanamento del personale che, a suo insindacabile giudizio, non riterrà in possesso dei requisiti tecnici o morali necessari all'espletamento del servizio o che comunque non si dimostrerà in grado di svolgere adeguatamente i servizi richiesti.

ART. 3 - RESPONSABILE TECNICO

La Provincia di Mantova, nell'ambito dell'affidamento in questione, individua il Responsabile del Servizio Acque Suolo e Protezione civile, in qualità di Responsabile Tecnico, che avrà il compito, in collaborazione con il Supervisore di impresa, di cui al successivo articolo 4, di far fronte a tutte le problematiche inerenti l'esecuzione del contratto per tutti i servizi e le attività in esso previsti, compresa la verifica del rispetto dei livelli di servizio contrattualizzati.

Quest'ultima attività verrà svolta con cadenza bimestrale o comunque in caso di situazioni che determinino una più immediata valutazione del livello di erogazione del servizio. Al Supervisore di impresa verrà comunicato lo scostamento riscontrato, rispetto ai livelli di servizio previsti e l'affidatario avrà 5 giorni solari e consecutivi per la rimozione delle anomalie riscontrate. Al termine, in relazione al tipo di problematiche oggetto della rimozione, si potrà prevedere il ricorso ad una nuova verifica formale del livello di servizio delle attività contrattualizzate.

Qualora lo scostamento sia rappresentato da una differenza negativa tra il numero effettivo di procedimenti conclusi nel bimestre ed il valore minimo indicato nella tabella riportata al successivo art. 5, tale scostamento andrà recuperato entro i due bimestri successivi, a pena di applicazione delle sanzioni previste nel presente C.S.A.

La Provincia potrà, all'occorrenza e/o per specifiche attività, indicare al Supervisore di impresa referente dell'affidatario altri interlocutori individuati tra i Referenti dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente.

Tutte le comunicazioni al Supervisore dell'Impresa potranno avvenire anche tramite e-mail.

Art. 4 - SUPERVISORE DI IMPRESA

Il Supervisore dell'impresa assume il ruolo di interlocutore tecnico-gestionale nei confronti del Responsabile Tecnico della Provincia di Mantova garantendo una reperibilità telefonica nell'arco della finestra temporale del servizio.

Egli dovrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- trasmettere una relazione bimestrale sull'attività svolta;
- supervisionare l'esecuzione del servizio in modo da garantire il rispetto della qualità e dei livelli di servizio previsti;
- notificare tempestivamente eventuali problematiche che possano pregiudicare il corretto svolgimento del servizio, suggerire e mettere in opera le procedure più idonee a minimizzarne gli impatti sulla Provincia, impregiudicato ogni diritto o facoltà a tutela della Provincia;
- analizzare e riesaminare periodicamente i problemi ricorrenti, al fine di prevenire gli errori più frequenti e migliorare gli indici di servizio;
- intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio.

Il Supervisore sarà l'unica persona autorizzata a mantenere i rapporti con l'Ente committente. Si richiede pertanto che la risorsa individuata garantisca la massima continuità di presenza durante la vigenza del contratto.

L'affidatario dovrà, inoltre, comunicare con almeno dieci giorni di preavviso, per la formale accettazione, ogni successiva sostituzione che si dovesse verificare.

ART.5 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Bimestrale

Redazione, con cadenza bimestrale, di una relazione che illustri l'attività svolta e dalla quale si evinca il numero e la tipologia dei procedimenti assegnati, istruiti e conclusi nel periodo di riferimento.

Il valore minimo di procedimenti conclusi per le tipologie AUA 2, così come descritte nel precedente art.1, viene per ciascun bimestre così definito:

numero bimestre	AUA 2
1	0
2	6
3	8
4	8
5	8
6	10

A tal fine si precisa che si intenderanno “conclusi” i procedimenti per i quali è stata completata l’acquisizione delle eventuali integrazioni e degli eventuali pareri necessari e per i quali il fornitore abbia proceduto alla redazione e consegna dell’allegato tecnico e della relazione istruttoria.

L’eventuale differenza negativa tra il numero effettivo di procedimenti conclusi nel bimestre ed il valore minimo indicato in tabella andrà recuperato entro i due bimestri successivi; il mancato recupero della differenza negativa entro il suddetto termine comporterà l’applicazione delle penali previste nell’apposito articolo, salvo il caso che il mancato conseguimento degli obiettivi sia imputabile a cause di forza maggiore debitamente comprovate e ritenute valide dalla Provincia; in quest’ultimo caso, ferme restando le condizioni di pagamento previste in tali fattispecie nel successivo articolo 9, non verranno applicate penali e la ditta proseguirà l’attività di cui si tratta ai fini del conseguimento degli obiettivi finali previsti.

A fine contratto

All’atto della conclusione del contratto l’affidatario dovrà fornire una relazione dalla quale si evinca il numero e la tipologia dei procedimenti assegnati, istruiti e conclusi nell’ambito della durata complessiva del contratto; a tal fine si precisa quanto segue:

- il fornitore dovrà avere concluso almeno N. **40** procedimenti AUA 2 di cui all’art.1.

Il mancato raggiungimento dell’obiettivo al termine del contratto comporterà l’applicazione delle penali previste nell’apposito articolo, salvo il caso che il mancato conseguimento degli obiettivi sia imputabile a cause di forza maggiore debitamente comprovate e ritenute valide dalla Provincia; in quest’ultimo caso, la ditta proseguirà l’attività di cui si tratta sino al conseguimento degli obiettivi complessivi citati.

ART.6 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Non saranno ammesse sospensioni del servizio che non siano determinate da eventi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, gravi eventi naturali.

ART.7 – PENALI

L’affidatario, nell’esecuzione dei servizi, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni stabilite dal contratto.

In caso di violazione di disposizioni e/o di riscontrata irregolarità nella esecuzione dei servizi, non imputabile a causa di forza maggiore, debitamente comprovate e ritenute valide dalla Provincia, l’affidatario è tenuto al pagamento di una penale calcolata in rapporto alla gravità dell’inadempimento, alla recidività ed alla durata. In particolare le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% (*dieci per cento*) dell’importo netto del contratto.

Le penali dovute per il mancato recupero della differenza negativa entro i due bimestri successivi sono calcolate in misura pari al 7 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun procedimento di AUA 2 non concluso secondo le scadenze indicate nel precedente art.5, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% (*dieci per cento*) dell'importo netto del contratto, a pena di risoluzione del contratto medesimo.

Salvo il caso che il mancato conseguimento degli obiettivi sia imputabile a cause di forza maggiore debitamente comprovate e ritenute valide dalla Provincia:

- qualora per un bimestre l'appaltatore non conseguisse gli obiettivi indicati al precedente articolo 5, si procederà alla messa in mora intimando all'appaltatore di procedere al recupero dei procedimenti non conclusi entro i due bimestri successivi; qualora anche alla fine dei due bimestri successivi l'appaltatore risultasse non aver recuperato l'arretrato, verranno applicate le penali sopra descritte;
- qualora per un bimestre l'appaltatore non concludesse alcun procedimento di AUA2, si procederà alla messa in mora intimando all'appaltatore di procedere al recupero dei procedimenti non conclusi entro i due bimestri successivi e sospendendo il pagamento delle somme previste (cioè pari a un terzo dell'importo previsto per la rata semestrale); qualora anche alla fine dei due bimestri successivi l'appaltatore risultasse non aver recuperato l'arretrato, e dunque non risultassero raggiunti gli obiettivi stabiliti, la Provincia avvierà le procedure previste per la risoluzione per inadempimento del contratto;
- qualora al termine del contratto non risultassero conseguiti gli obiettivi indicati al precedente articolo 5, la conseguente penale verrà calcolata in misura pari al 7 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun procedimento di AUA2 non concluso.

La penalità verrà comminata mediante nota di addebito su quanto dovuto al contraente, previa contestazione scritta della Provincia.

Decorsi 10 giorni dal ricevimento della contestazione, qualora non siano pervenute controdeduzioni ritenute accettabili, la penalità si intende accettata.

L'eventuale risoluzione per inadempimento del contratto avverrà previa emanazione di contestazione scritta della Provincia.

Decorsi 10 giorni dal ricevimento della contestazione, qualora non siano pervenute controdeduzioni ritenute accettabili, il contratto si intenderà risolto.

La penalità comminata non preclude la possibilità per la Provincia di rivalersi, nei confronti dell'appaltatore, per ulteriori e comprovati danni derivati da violazioni e/o irregolarità.

ART.8 - INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

Sia l'operatore economico affidatario del presente servizio, sia i componenti dello Staff di progetto non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità; in particolare non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in applicazione dell'articolo 80, comma 5, lett.d) e dell'articolo 42, commi 2 e 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. A mero titolo esemplificativo, deve ritenersi sussistente una situazione di conflitto di interessi in capo all'operatore economico o al singolo componente dello Staff del Progetto che abbia assunto negli ultimi due anni o assuma successivamente, durante il periodo dell'affidamento, collaborazioni o incarichi con soggetti titolari delle autorizzazioni inerenti le attività del presente affidamento.

ART.9 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Per i servizi oggetto del presente affidamento è previsto un compenso massimo di € **70.000,00**, oltre IVA di legge (per complessivi € **85.400,00** IVA 22% compresa), soggetto a **ribasso in sede di presentazione dell'offerta**.

Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato in rate posticipate semestrali costanti, dietro presentazione di una relazione attestante il conseguimento degli obiettivi minimi riportati nel precedente articolo 5, e dietro emissione di regolare fattura.

In caso di mancato conseguimento nel primo semestre e/o nel secondo semestre degli obiettivi minimi riportati nel precedente art. 5 imputabile a cause di forza maggiore debitamente comprovate e ritenute valide dalla Provincia, il compenso erogato sarà rimodulato in proporzione al numero di procedimenti effettivamente conclusi nel semestre, previa consegna di una relazione che riporti il numero di procedimenti AUA2 conclusi al termine del primo semestre, ed il valore della differenza negativa tra il numero effettivo di procedimenti conclusi nel semestre ed il valore minimo indicato nella tabella del precedente articolo 5, ed emissione di regolare fattura.

Qualora al termine dei 6 bimestri di cui all'art.5 l'affidatario abbia comunque conseguito gli obiettivi complessivi di cui alla tabella riportata nell'art. 5, la Provincia provvederà ad erogare la quota a saldo dell'intero compenso pattuito, previa consegna della relazione finale di cui all'art. 5 ed emissione di regolare fattura.

Qualora, viceversa, anche al termine dei 6 bimestri succitati di durata del presente affidamento, l'affidatario non abbia conseguito gli obiettivi complessivi di cui alla tabella riportata nell'art. 5 per ragioni imputabili a cause di forza maggiore debitamente comprovate e ritenute valide dalla Provincia, la ditta proseguirà l'attività di cui si tratta sino al conseguimento degli obiettivi complessivi citati, al raggiungimento dei quali la Provincia provvederà ad erogare la quota a saldo dell'intero compenso pattuito, previa consegna della relazione finale di cui all'art. 5 ed emissione di regolare fattura.

Le fatture dovranno essere elettroniche secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

La Provincia di Mantova ha identificato un unico ufficio di fatturazione di cui si riportano i dati: CODICE UNIVOCO UFFICIO da riportare nella fattura elettronica: UF1CP9

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica che identifica in modo univoco ciascuna PA e consente al sistema di interscambio (SDI) di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario (PA). Altre informazioni sono consultabili sul sito www.fatturapa.gov.it

Inoltre nei campi descrittivi la fattura dovrà riportare tutte le informazioni necessarie per la registrazione secondo le indicazioni previste dall'art. 21 del DPR n. 633/72 e dall'art. 191 del Tuel.

L'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente comunicherà prima dell'emissione delle fatture i seguenti dati:

- Determina n. _____ del _____
- Capitolo _____ Impegno _____
- CIG di riferimento _____
- IBAN del Conto Dedicato _____
- Scadenza del pagamento _____

Per effetto di quanto disposto dall'art.1, c.629, lett. b), della L.n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015), che ha introdotto l'art.17-ter al DPR 633/1972, (c.d. split payment), l'I.V.A. relativa alle fatture emesse verrà versata direttamente dalla Provincia di Mantova destinataria delle fatture stesse. Di conseguenza, le fatture dovranno riportare la seguente dicitura "IVA da versare a cura della Provincia di Mantova ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972".

Dal momento della comunicazione dell'emissione della fattura, il Responsabile del Procedimento darà corso alle procedure inerenti alle verifiche di legge necessarie per il pagamento.

Il pagamento sarà effettuato da parte dell'Ente Appaltante entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'emissione della fattura.

L'Amministrazione, al fine di garantirsi sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'affidatario cui sono state contestate inadempienze nella prestazione dei servizi, fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

ART.10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In applicazione della L. n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" l'affidatario e gli eventuali subcontraenti sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG _____).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione dell'affidamento.

A tal fine l'affidatario e gli eventuali subcontraenti saranno tenuti a comunicare alla Provincia di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (*sette*) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

La Provincia di Mantova verificherà, inoltre, che negli eventuali contratti sottoscritti dall'affidatario con altri eventuali subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. Tali subcontraenti, a loro volta, saranno tenuti a comunicare alla Provincia di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (*sette*) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Al fine di mettere la Provincia di Mantova in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge in commento, l'aggiudicatario e gli eventuali subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla Provincia tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

ART.11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

Il servizio di cui al presente affidamento, tenuto conto della sua specifica complessità operativa, del grado di professionalità e delle competenze e conoscenze richieste in capo all'affidatario, nonché per il rapporto fiduciario instaurando con la stazione appaltante, non potrà essere oggetto di subappalto.

Art. 12 – RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'operatore economico affidatario del servizio è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi e delle prestazioni dedotte nel presente Capitolato Prestazionale e della perfetta esecuzione dei servizi affidati, restando inteso che le norme e prescrizioni contenute nel Capitolato sono da esso riconosciute idonee al perseguimento degli scopi della Committenza. L'osservanza di tali norme e il recepimento delle indicazioni ricevute dal Committente in fase di esecuzione del contratto non limitano la responsabilità dell'affidatario e dei professionisti che eseguono il servizio.

In particolare l'affidatario è responsabile di ogni eventuale inesattezza, omissione od errore riscontrati nell'esecuzione del servizio in riferimento all'attività svolta.

L'affidatario dovrà mantenere la massima riservatezza nello svolgimento del servizio, sulle indicazioni di volta in volta ricevute dal Committente, sui tempi di esecuzione del servizio, sui dati acquisiti nel corso delle procedure, ecc. L'eventuale diffusione di dati o informazioni non autorizzati potrà essere causa di richiesta di allontanamento e sostituzione dei responsabili.

L'aggiudicatario, in particolare, è obbligato a dimostrare, prima della stipula del contratto, il possesso di idonea e specifica "**polizza assicurativa**" a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento. La polizza dovrà avere ad oggetto la copertura dei rischi da esecuzione determinati da qualsiasi causa, avente durata pari almeno a quella del contratto oggetto del presente capitolato, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione. La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente i rischi di esecuzione e la responsabilità civile verso terzi, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalle attività oggetto del presente capitolato e per ogni danno anche se qui non menzionato. L'importo del massimale unico non potrà essere inferiore ad € 800.000,00 per anno e per sinistro, con un numero di sinistri illimitato. L'aggiudicatario è tenuto a produrre copia della relativa polizza all'atto della stipula del contratto. L'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di adeguata copertura assicurativa, già attivata, avente le medesime caratteristiche richieste per la polizza sopra indicata. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà produrre un'appendice alla predetta polizza, in cui si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente capitolato, precisando che non ci sono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore ad € 800.000,00 per anno e per sinistro.

L'appaltatore, altresì, per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "**garanzia definitiva**" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi sulla cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore e ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla

tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva deve permanere esecuzione per tutta la durata del contratto. In caso di escussione anche solo parziale della garanzia, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrare o a ricostituire la cauzione medesima entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento da parte dell'Appaltatore, la garanzia definitiva, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto di risarcimento dei maggiori danni, potrà essere incamerata a titolo di penale.

ART.13 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI

L'affidatario risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Ditta stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Provincia di Mantova;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

Durante l'esecuzione del contratto l'affidatario è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato del proprio personale e di quello di terzi di cui eventualmente si avvalga nell'esecuzione delle attività in oggetto, pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto.

E' fatto obbligo all'affidatario di mantenere la Provincia di Mantova sollevata e indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate, nei confronti della stessa Provincia, da terzi danneggiati.

L'affidatario sarà comunque tenuto a risarcire la Provincia di Mantova dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dalle presenti condizioni di contratto, ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dalla Provincia di Mantova.

L'affidatario è inoltre tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi, prevenzione di infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali. L'esecutore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertati dall'autorità provinciale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro; la Provincia procederà alla sospensione dei pagamenti, fino a quando l'Ispettorato non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati regolarmente adempiuti.

L'esecutore dovrà dimostrare, a richiesta, di ottemperare ad ogni disposizione vigente in materia di trattamento del personale dipendente.

Art. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Mantova si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell'affidatario, nei seguenti casi:

- sospensione del servizio, per causa non imputabile a forza maggiore o a colpa della Provincia, per oltre 2 giorni consecutivi;
- qualora l'affidatario non intenda sottostare alle penalità poste all'Art. 7 del presente Capitolato Prestazionale;
- nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto;

- cessione a terzi dell'esecuzione dell'attività;
- nel caso di gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia di Mantova (3 volte).

Come disposto dall'art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., l'affidatario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Ai sensi dell'art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Provincia di Mantova procede all'applicazione delle penalità previste, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 15 - DIRITTO DI RECESSO

La Provincia di Mantova ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'affidatario, nei casi in cui ricorra una giusta causa o per reiterati inadempimenti dell'affidataria, anche se non gravi.

La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'affidatario un ricorso ai sensi della vigente legge in materia fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che imponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'affidatario;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Provincia di Mantova.

In caso di recesso della Provincia di Mantova, l'affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'affidatario contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei servizi oggetto del Contratto.

ART.16 - RECESSO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 13 DEL D.L. 6 LUGLIO 2012 N. 95

Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione Consip SpA, stipulata ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con parametri migliorativi –tenendo conto nella valutazione del decimo delle prestazioni ancora da eseguire – e l'affidatario non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal contratto per riportarlo nel limite di cui all'art.26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, la Provincia recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ART.17 - RISOLUZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 62/2013

Gli obblighi di condotta previsti dal regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, sono estesi, per quanto compatibili ai sensi dell'art. 2 del regolamento medesimo, ai collaboratori dell'affidatario che, a qualsiasi titolo, verranno incaricati della prestazione del servizio in oggetto.

L'affidatario si impegna a prendere visione del suddetto regolamento e a diffonderne la conoscenza tra i collaboratori incaricati del servizio.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal regolamento da parte di tali collaboratori, la Provincia procederà alla risoluzione del presente contratto ai sensi della normativa citata.

ART.18 - RIFUSIONE DANNI E PENALITÀ

Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, l'Amministrazione Committente può rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell'affidatario per servizi già eseguiti.

ART.19 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.14 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nonché dall'art 16, c.3 del "Regolamento per la disciplina dei contratti" della Provincia di Mantova, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, con scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

ART.20 - CONTROVERSIE

La definizione delle controversie tra la Provincia di Mantova e l'affidatario che dovessero insorgere in relazione al rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti alla validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è soggetta all'autorità giudiziaria senza alcuna possibilità di deferire la decisione a un collegio arbitrale.

Il foro competente è il Foro di Mantova.

ART.21 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, e a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme del Codice Civile e ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia, con particolare riferimento alle norme del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.